REGOLAMENTO (CEE) N. 1581/80 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 1980

recante ottava modifica del regolamento (CEE) n. 1393/76 per quanto concerne il tasso speciale di alcuni prodotti del settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (2), in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 459/80 (4), in particolare l'articolo 18,

visto il regolamento (CEE) n. 1393/76 della Commissione, del 17 giugno 1976, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2782/79 (6), in particolare l'articolo 1 bis, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1393/76, si applicano tassi speciali per convertire in moneta nazionale i prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati, esclusi i vini liquorosi originari di Cipro e denominati nel paese di produzione « Cyprus Sherry » ; che, per le monete degli Stati membri mantenute fra loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 %, il tasso speciale è il tasso di conversione risultante dal tasso centrale ; che, per le monete diverse da quelle citate sopra, il tasso speciale per il periodo compreso fra il 1° luglio 1980 e il 15 dicembre 1980 è pari al tasso di conversione rispetto all'insieme delle monete degli Stati membri mantenute fra loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 % risultante dal tasso medio preso in considerazione ai fini del calcolo degli importi compensativi monetari validi il 1° giugno 1980 ; che, per questi motivi, i tassi speciali figuranti nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 1393/76 devono essere adeguati per tali monete,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CEE) n. 1393/76 è sostituito dal seguente :

« *ALLEGATO III*

Il tasso speciale di cui all'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1393/76 è :

a) per il franco belga e il franco lussemburghese :
1 franco belga/franco lussemburghese : 0,0251321 ECU ;

b) per la corona danese :
1 corona danese : 0,129477 ECU ;

c) per il marco tedesco :
1 marco tedesco : 0,402888 ECU ;

d) per il franco francese :
1 franco francese : 0,171028 ECU ;

e) per la sterlina inglese :
1 sterlina inglese : 1,66099 ECU ;

f) per la sterlina irlandese :
1 sterlina irlandese : 1,49656 ECU ;

g) per la lira italiana :
100 lire : 0,0859941 ECU ;

h) per il fiorino olandese :
1 fiorino olandese : 0,364482 ECU ; ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1980.

(1) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(2) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(4) GU n. L 57 del 29. 2. 1980, pag. 32.
(5) GU n. L 157 del 18. 6. 1976, pag. 20.
(6) GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente